

TAR Emilia-Romagna Bologna - Sezione I - sentenza n. 956 dell'11 dicembre 2018

LE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE NON FORNISCONO INDICAZIONI SULLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DELLE INFERMITÀ SOFFERTE

Nelle cause dei servizio, le Commissioni Mediche Ospedaliere sono tenute, ai sensi dell'art. 6 DPR n. 461/2001, ad esprimere valutazioni di carattere eminentemente tecnico-sanitario, formulando la diagnosi, determinando il momento della conoscibilità o della stabilizzazione della patologia, valutandone le conseguenze sull'integrità fisica del dipendente e verificandone l'idoneità al servizio, senza dovere fornire alcuna indicazione sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, in quanto tale ultimo compito spetta al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il cui parere, ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 461/2001, deve essere richiesto dall'Amministrazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2014, proposto da
- *OMISSIS* -, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, domiciliato presso la Segreteria TAR, in Bologna, via D'Azeglio n. 54;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato ex lege;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria n. 2960/2013 del 21.11.2013 con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "- *OMISSIS* -" e di concessione dell'equo indennizzo e, ove occorrer possa, del parere del Comitato di Verifica n. 34204/2012 adottato nell'adunanza 126/2013 del 15.03.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia-Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Francesco Braccaro e avv. dello Stato Andrea Cecchieri;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il presente ricorso, il deducente - Vice Ispettore della Polizia Penitenziaria - impugna il decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, Direzione del Personale e della Formazione, n. 2960/2013 del 21.11.2013, con il quale è stata respinta la sua istanza diretta al riconoscimento sia della dipendenza da causa di servizio della infermità dalla quale è affetta sia dell'equo indennizzo. L'interessato impugna, inoltre, il parere negativo a tale riconoscimento, espresso dal competente Comitato di Verifica in data 15.03.2013 e il precedente parere reso dalla C.M.O. di Chieti del 19.12.2011, chiedendo conseguentemente l'annullamento dei gravati atti e l'accertamento del proprio diritto a tale riconoscimento e all'equo indennizzo.

A sostegno della propria pretesa, l'interessato deduce motivi in diritto rilevanti violazione dell'art. 6 DPR n. 461 del 2001 e dell'art. 198 del d.lgs. n. 66 del 2010; violazione dell'art. 11 del DPR n. 461 del 2011 sotto più profili e dell'art. 14 stesso decreto; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento di fatti; contraddittorietà; illogicità; violazione delle norme del giusto procedimento e dei termini per concludere il procedimento.

Il Ministero della Giustizia intimato, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del giorno 7 novembre 2018, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Con il primo mezzo di impugnazione, il ricorrente si duole del fatto che la Commissione Medica Ospedaliera di Chieti, presso la quale si era recato per sottoporsi alla visita medica legale prevista ex lege a seguito di presentazione di istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità " - *OMISSIS* -", abbia unicamente diagnosticato la suddetta infermità, senza esplicitare, mediante adeguata attività istruttoria, anche la eziopatogenesi della patologia, come era obbligata a fare ai sensi della vigente normativa in materia. Il Collegio osserva che il motivo è infondato, posto che l'art. 6 del DPR n. 461 del 2001 pone l'obbligo alla Commissione Medica Ospedaliera unicamente di verificare la sussistenza della patologia – *OMISSIS* - o fisica lamentata dal richiedente, il momento di insorgenza e di conoscibilità della stessa e di verificare l'idoneità al servizio del pubblico dipendente, cosicché non risulta viziato il relativo parere, qualora non sia stata esplicitata anche l'eziopatogenesi dell'infermità. Sulla questione, il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa - che il Tribunale appieno condivide - afferma che le Commissioni Mediche Ospedaliere sono tenute, ai sensi dell'art. 6 DPR n. 461 del 2001, ad esprimere valutazioni di carattere eminentemente tecnico - sanitario, formulando la diagnosi, determinando il momento della conoscibilità o della stabilizzazione della patologia, valutandone le conseguenze sull'integrità fisica del dipendente e verificandone l'idoneità al servizio, senza dovere fornire alcuna indicazione sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, in quanto tale ultimo compito spetta al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (ex C.P.P.O.), il cui parere, ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 461 del 2001, deve essere richiesto dall'Amministrazione. La C.M.O. ha pertanto il compito di pronunciarsi esclusivamente sulla diagnosi e sulla classificazione della malattia, oltre che sull'idoneità al servizio, mentre il Comitato di Verifica

per le Cause di Servizio accerta in via esclusiva la riconducibilità ad attività lavorativa dell'infermità sofferta (v. ex multis: TAR Lazio -RM- sez. I- 8.04.2015 n. 5107).

Con il secondo rilievo, la ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato abbia violato l'art. 11, c. 3, DPR n. 461 del 2001, sotto il profilo della asserita carenza e genericità della motivazione, in quanto "... non consente di comprendere le ragioni per le quali gli specifici fatti del servizio del ricorrente siano stati ritenuti del tutto influenti sul processo patogenetico della malattia...". Il Collegio osserva che tali argomentazioni non sono condivisibili, avendo il Comitato di Verifica chiaramente esplicitato le ragioni sulla base delle quali la patologia – *OMISSIS* - sofferta dalla ricorrente non dipende dal servizio espletato dalla medesima quale ispettore di Polizia Penitenziaria, trattandosi "...di forma di – *OMISSIS* - che si estrinseca con – *OMISSIS* -, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano di frequenti su personalità predisposta...". Per quanto attiene ai fattori esterni derivanti dall'attività di servizio svolta, si condivide la considerazione del Comitato sulla non ricorrenza "... nel caso di specie, di documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo." (v. in termini: Cons. Stato, sez. IV, 20.09.2018 n. 5469). Sul punto, il Collegio ritiene che il parere del Comitato sia del tutto condivisibile, anche alla luce degli episodi analiticamente indicati nel ricorso, relativi a procedimenti disciplinari avviati a carico dell'interessato e poi archiviati, alla lamentata generica coesistenza, da un lato, di eccessivi carichi di lavoro imposti dai superiori gerarchici e dall'altro lato all'asserito mancato coinvolgimento - quale vice Comandante - nelle decisioni istituzionali del Comandante del carcere e del Direttore, nel generico riferimento all'ostilità dell'ambiente carcerario e dei suoi vertici alla organizzazione sindacale di cui egli era attivista, nella ancora una volta solo affermata strumentalizzazione del medesimo da parte della Direttrice e dalla Comandante del carcere, in quanto asseritamente in conflitto tra loro, e della dichiarata mancata fruizione di ferie per ben 4 anni consecutivi.

Tali elementi, nel loro complesso, oltre alla genericità delle doglianze che riguardano la maggior parte di essi, non appaiono oggettivamente superare e travalicare - tenuto conto anche dell'ulteriore attività sindacale svolta dalla ricorrente nell'ambito della Casa Circondariale di Forlì - l'ordinaria conflittualità normalmente presente sui luoghi di lavoro tra la Dirigenza della struttura e i funzionari a questa subordinati gerarchicamente e i rappresentanti sindacali, tenuto altresì in debito conto dell'assai particolare e delicato ambiente lavorativo quale è certamente quello carcerario e della conseguente necessità che in tali tipologie di ambienti lavorativi (tra i quali sono inclusi anche quelli in cui operano i militari e le Forze di Polizia) i rapporti gerarchici tra superiori e personale sottordinato siano improntati a maggiore rigidità e severità. Va infine rammentato come, ai fini della valutazione dell'intento vessatorio asseritamente posto in essere dai superiori gerarchici della Casa Circondariale di Forlì nei confronti del ricorrente, non possa essere tenuto in considerazione il solo punto di vista di quest'ultimo, il quale evidentemente assume una visione necessariamente unitaria degli episodi denunciati in quanto trattasi di avvenimenti che lo hanno direttamente coinvolto, dovendosi più correttamente esaminare gli episodi da un punto di vista oggettivo, verificando se esista, fra essi, un reale collegamento logico che riveli un costante atteggiamento quanto meno vessatorio dei superiori nei confronti del ricorrente. Al riguardo, il Collegio ritiene che, valutati gli episodi come riportati in ricorso, alla luce del-

le considerazioni che precedono, non si rinvenga detto collegamento. Invero, l'interessato non fornisce alcuna prova sul piano oggettivo né della condotta "persecutoria" né della "emarginazione" asseritamente subite; dovendo, i denunciati comportamenti posti in essere dai superiori gerarchici, oggettivamente e più correttamente essere inquadrati, come già si è accennato, all'interno della particolare rigidità nei rapporti gerarchici che ordinariamente connota i suddetti delicati ambienti lavorativi.

Per i suesposti motivi, il ricorso è respinto.

Sussistono, tuttavia, in ragione della peculiarità della vicenda, giusti motivi per disporre, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 d.lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere